

Testo Unico 1124/65 art. 139

E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in elenco. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale.

Art. 10 d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38: - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

*"Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico"*